



***Legge di stabilità 2014 - Sintesi
Legge n. 147/2013 - Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato***

**Abolizione del
contante nelle
locazioni**

Comma 50

Si stabilisce che i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative devono essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini dell'asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.

**Detrazioni IRPEF
per lavoratori
dipendenti ed
assimilati**

Comma 127

Con la modifica all'art. 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), si incrementano gli importi delle detrazioni e delle soglie di reddito per i lavoratori dipendenti.

Le nuove norme prevedono l'applicazione di una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:

€ 1.880 (€ 1.840 nella normativa vigente), se il reddito complessivo non supera € 8.000. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore ad € 690;

€ 978 (€ 1.338 nella disciplina vigente), aumentato del prodotto tra € 902 (€ 502 nella normativa vigente) e l'importo corrispondente al rapporto tra € 28.000, diminuito del reddito complessivo, ed € 20.000, qualora l'ammontare del reddito complessivo sia superiore ad € 8.000, ma non a € 28.000;

€ 978, se il reddito complessivo è superiore a € 28.000 (€ 15.000 nella normativa vigente), ma non a € 55.000. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di € 55.000, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di € 27.000.

Le nuove misure delle detrazioni d'imposta, di cui all'art. 13 del TUIR, entrano in **vigore l'1.1.2014** e devono essere applicate dai **sostituti d'imposta** che erogano redditi di lavoro dipendente o i previsti redditi assimilati, in sede di effettuazione delle ritenute ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR n. 600/73.

Reddito complessivo	Detrazione d'imposta
Fino a € 8.000	€ 1.880
Oltre € 8.000 e fino a € 28.000	$€ 978 + € 902 \times (\frac{€ 28.000 - RC}{€ 20.000})$
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	$€ 978 \times (\frac{€ 55.000 - RC}{€ 27.000})$
Oltre € 55.000	0

Riduzione dei premi INAIL Comma 128	Viene prevista la riduzione dei premi INAIL a carico dei datori di lavoro. La riduzione verrà stabilita con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il MEF, su proposta dell'INAIL, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale. Il decreto dovrà definire le modalità di applicazione della riduzione anche a favore delle imprese che abbiano iniziato l'attività da non oltre un biennio. La riduzione è applicabile nel limite complessivo di un importo pari a: → 1.000 milioni di euro per l'anno 2014; → 1.100 milioni di euro per l'anno 2015; → 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
Sconto IRAP sulle assunzioni Comma 132	Le imprese che procedono ad assunzioni a tempo indeterminato, incrementando la base occupazionale rispetto all'anno precedente, hanno diritto, a partire dal 1° gennaio 2014, ad una deduzione IRAP per un massimo di 15.000 euro l'anno per ciascun assunto. L'importo deducibile spetta sia per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione con contratto a tempo indeterminato sia per i due anni successivi. Il regime di defiscalizzazione opera a favore delle assunzioni che incrementano la base occupazionale rispetto al periodo d'imposta precedente (tenendo conto anche del numero degli occupati nelle imprese o società collegate). Al fine di evitare elusioni della norma, le eventuali diminuzioni di personale, verificatesi in società controllate o collegate o facenti parte, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, sterilizzano l'incremento della base occupazionale. La nuova deduzione per l'incremento occupazionale (a differenza della precedente) è cumulabile con le altre già esistenti, ivi incluse quelle per dipendenti a tempo indeterminato finalizzate alla riduzione del cuneo fiscale. Peraltro, in questo caso, l'ammontare deducibile per ogni dipendente non può comunque eccedere la somma: • della retribuzione; • degli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro.
Trasformazione a tempo indeterminato dei contratti a termine Comma 135	La legge n. 92/2012 ha previsto un contributo aggiuntivo, sui contratti a tempo determinato (eccetto quelli stipulati per ragioni di carattere sostitutivo, contratti stagionali ed apprendistato), pari all'1,40% destinato al finanziamento dell'ASpl. L'art. 2, comma 30, della Legge Fornero, aveva previsto che, in caso di trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, il datore di lavoro potesse recuperare gli ultimi sei mesi di tale contribuzione aggiuntiva. Ora, la nuova disposizione normativa, introdotta dal comma 135 della Legge Finanziaria, prevede che, in caso di trasformazione del contratto in rapporto a tempo indeterminato, il datore di lavoro può recuperare tutta la contribuzione aggiuntiva (non soltanto sei mesi) versata per l'intera durata del contratto.
Ripristino IVA al 4% per i servizi socio-sanitari Comma 172	Per le cooperative sociali e i loro consorzi, è ripristinato il quadro normativo preesistente alla legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) ovvero: ritorna l'Iva del 4% sui servizi socio-sanitario-assistenziali resi a beneficio delle categorie deboli, nonché la facoltà di scegliere, se ritenuto più vantaggioso, il trattamento di esenzione. Il tutto "in vista della riforma dei regimi IVA speciali dell'Unione Europea".

Ammortizzatori sociali in deroga Comma 183	Vengono rifinanziati, per il 2014, i seguenti ammortizzatori sociali: • Cassa integrazione guadagni e mobilità in deroga per uno stanziamento complessivo pari a 600 milioni di euro; • Contratti di solidarietà per uno stanziamento complessivo pari a 40 milioni di euro. Proroga a 24 mesi della CIGS per cessata attività per uno stanziamento complessivo pari a 50 milioni di euro.
Modifiche all'art. 3 della legge n. 92/2012 in tema di Fondi di solidarietà bilaterali Comma 185	Viene ritoccata la Legge Fornero in materia di Fondi di solidarietà bilaterali. Attraverso la modifica di alcuni commi dell'art. 3 (4, 11, 14, 19, 42, 44,45), si rafforza l'obiettivo di integrare, attraverso l'intervento delle parti sociali (datori di lavoro e rappresentanze sindacali dei lavoratori) il reddito dei lavoratori sospesi dal lavoro. Viene cancellato il termine del 31 ottobre 2013 originariamente previsto per la costituzione dei Fondi di solidarietà bilaterali che, dunque, possono essere costituiti in ogni momento. Qualora non vengano attuati i Fondi bilaterali, nei settori non coperti opererà sempre il fondo residuale attivato dal Ministero del Lavoro; pertanto, a partire dal 1° gennaio 2014, i datori di lavoro dovranno versare una contribuzione di finanziamento pari allo 0,50% (per 2/3 a carico del datore e per 1/3 a carico del lavoratore). Se le parti, alla data del 1° gennaio 2014, hanno in corso la trattativa per la costituzione o l'adeguamento del Fondo bilaterale, il versamento dello 0,50% è sospeso fino al 31 marzo 2014 (data ultima fissata per il completamento delle procedure); se l'accordo non si realizza, il contributo di finanziamento viene richiesto con effetto retroattivo.
Importo a favore del lavoratore nel CdS Comma 186	Per l'anno 2014, l'ammontare del trattamento d'integrazione salariale per i contratti di solidarietà ex legge n. 863/1984 e s.m., è aumentato nella misura del 10% della retribuzione persa a seguito di riduzione di orario, nel limite di 50 milioni di euro. Conseguentemente, il trattamento d'integrazione salariale per i lavoratori dipendenti da aziende soggette alla CIGS coinvolti in contratti di solidarietà, per l'anno 2014, è complessivamente pari al 70% della retribuzione persa a seguito della riduzione d'orario.
Reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali Comma 215	Al fine di favorire il reinserimento lavorativo di fruitori di ammortizzatori sociali in deroga e di lavoratori in stato di disoccupazione, è istituito il Fondo per le politiche attive del lavoro, con una dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Successivamente, con apposito decreto saranno stabilite iniziative, anche sperimentali, finanziabili e volte a potenziare le politiche attive del lavoro.
Incremento finanziario dell'art. 1 del D.L. n. 76/2013 Comma 219	Sono state previste ulteriori risorse finanziarie per incentivare le assunzioni con contratto a tempo indeterminato di giovani tra i 18 e i 29 anni così come previsto dall'art. 1, comma 15, del D.L. n. 76/2013 convertito in legge n. 99/2013, consentendo ulteriori finanziamenti "a valere sulle eventuali riprogrammazioni delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, già destinati ai programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali europei, nella misura in cui il finanziamento dell'incentivo sia coerente con il piano di azione Coesione e nel rispetto delle procedure di riprogrammazione previste per il piano".

Aliquota per i co.co.co. e co.co.pro. pensionati e per gli iscritti alla gestione separata INPS Comma 491	Nel 2014, l'aliquota da versare alla gestione separata INPS per i collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto, iscritti ad altre forme previdenziali, sale al 22%, mentre nel 2015 arriverà al 23,5% (di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del collaboratore).
Registro agevolato per le onlus Comma 737	Dall'1.1.2014, agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra Enti appartenenti alla medesima struttura organizzativa, politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, si applicano, se dovute, le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna. Si ritiene, da molti, che la disposizione sia limitata ai "trasferimenti gratuiti" e, pertanto, non coinvolga, ad esempio, i conferimenti in società, ma riguarda gli apporti a fondazioni e associazioni, che non emettono, in cambio, alcun diritto di partecipazione.
Contribuzione alla gestione separata per partite IVA Comma 744	Nel 2014 l'aliquota contributiva dei lavoratori autonomi con partita IVA iscritti alla gestione separata dell'INPS, che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, rimane del 27%.